



Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

S T A T U T O C O M U N A L E

**TESTO con aggiornamenti a seguito delibera C.C. n. 22 del
30/05/06 (con la quale sono stati modificati gli artt. 45, 46 e 48)**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi Fondamentali

1. La Comunità di Casorate Sempione è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Definizione

1. Il Comune rappresenta la Comunità Locale stanziata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 3 - Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Casorate Sempione.
2. I segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone, nelle fogge approvate con D.P. del 16/12/83 descritti come appresso :

stemma : d'oro alla strada di ciottoli rettangolari al naturale, in banda, accompagnata in capo dal cavallo morello, nodi e galoppante, in punta dal pino silvestre al naturale; al capo di rosso, caricato dalla corona comitale d'oro, con le perle sostenuta da punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone : drappo troncato di giallo e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento : Comune di Casorate Sempione. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 4 - Territorio

1. Il Comune di Casorate Sempione è costituito dalla Comunità Casoratense e dal proprio territorio che comprende la parte del suolo nazionale con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge n. 1228 del 24/12/54 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni dei confini del territorio sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 5 - Obiettivi fondamentali

1. Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della Comunità Casoratense, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.

Art. 6 - Partecipazione Democratica

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini al conseguimento delle finalità istituzionali.
2. La partecipazione si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 7 - Rapporti con altri soggetti

1. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni dell'area varesina e altri Enti Pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponentziali della Comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 8 - Funzioni del Comune

1. Il Comune di Casorate Sempione nell'ambito delle leggi della Repubblica Italiana, svolge tutte le funzioni amministrative inerenti la collettività locale ed il suo territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 9 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1' comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Messo Comunale viene nominato dal Sindaco.

Art. 10 - Elencazione degli organi

1. Sono organi istituzionali del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. E' organo ausiliario dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Revisore dei Conti.
3. Sono organi burocratici del Comune il Segretario Comunale e i Responsabili dei servizi.

Art. 11 - Attribuzioni di competenza

1. I poteri per l'esercizio delle funzioni comunali sono attribuiti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, alla Dirigenza ed al Segretario Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 64, 2'comma della Legge 8/6/1990, n. 142, sono da ritenere abrogate le norme previgenti a tale legge attributive di competenze agli organi comunali secondo criteri difforni da quelli previsti dalla medesima legge ed attuati dal presente Statuto.
3. Le norme del presente Statuto attributive di competenza, prevalgono su ogni contraria disposizione regolamentare comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - Riserva di Legge

1. La Legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione ed alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.

Art. 13 - Natura e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'intera attività dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per gli atti fondamentali come espressamente attribuitigli dalle norme vigenti.

Art. 14 - Consiglieri

1. I consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito regolamento :
 - a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
 - b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - c) del diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
2. Ai consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e per non più di una seduta al giorno, oltre al rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri hanno inoltre diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato.
4. Ciascun Consigliere, Assessore e Sindaco può chiedere, al Consiglio Comunale, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio nei quali sia stato parte in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.
5. Il Regolamento comunale disciplina le modalità per la costituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento dei gruppi e le attribuzioni dei capigruppo.
6. Il predetto regolamento potrà prevedere la conferenza dei capigruppo e relative attribuzioni.
7. Qualora durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
8. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali e le conseguenti surrogazioni sono regolate dalla legge.
9. Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione del Consigliere sospeso ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19/03/1990 n. 55, come modificato dalla Legge 18/01/1992 n. 16, con altro Consigliere in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.

Art. 15 - Maggioranza e minoranza consiliare

1. La posizione assunta dai Consiglieri all'atto dell'approvazione degli indirizzi generali di governo determina l'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
2. Ogni successiva modifica alla originaria collocazione politica nell'ambito del Consiglio Comunale è subordinata a motivate dichiarazioni, effettuate in sede assembleare.

Art. 16 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali devono costituirsi in gruppi consiliari liberamente scelti dandone comunicazione al Segretario Comunale. Nelle more delle designazioni, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 17 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina, per quanto riguarda quelle permanenti, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; per quelle temporanee o speciali il Consiglio Comunale determinerà all'occorrenza la materia, la durata, la competenza e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Gli estranei partecipano ai lavori senza potestà decisionale.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 18 - Attribuzione delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione,
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 19 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie, d'urgenza.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione, modificazione, variazione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, di varianti generali al P.R.G., dello Statuto Comunale e dei Regolamenti Comunali. Sono straordinarie tutte le altre ad eccezione di quelle convocate per motivi urgenti da motivarsi nell'avviso di convocazione da parte del Sindaco.
3. La data e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio sono stabiliti dal Sindaco. I termini per la consegna dell'avviso di convocazione sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale può altresì essere riunito in seduta informale, alla quale hanno diritto di parola anche i cittadini; non è richiesto alcun quorum strutturale. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplinerà, altresì, le modalità di convocazione e svolgimento di tali sedute.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio spetta al Sindaco, che vi provvede mediante avviso scritto da consegnare al domicilio dei singoli consiglieri, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento. La prima seduta è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza e deve tenersi entro dieci giorni dalla data della convocazione.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 21 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.
3. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, con le modalità e salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 23 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone che debbono essere effettuate a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
2. Per le nomine e le designazioni che rientrano nella competenza del Consiglio si applica, in deroga al disposto dell'art. 21 - 1° comma, il principio della maggioranza relativa.
3. Il Regolamento determina le norme particolareggiate per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Qualora la deliberazione da adottare investa un interesse proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte da un Consigliere Comunale.
2. Il Regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonchè le modalità di approvazione e di rettifica.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Art. 25 - Riserva di legge

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica ed alla decadenza della Giunta, il numero massimo degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
2. Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

Art. 26 - Natura e funzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale, in collaborazione con il Sindaco, è l'organo di Governo.
2. Essa risponde annualmente della sua attività al Consiglio Comunale con particolare riguardo all'attuazione degli indirizzi generali di governo e dei loro aggiornamenti contenuti nell'annuale relazione previsionale e programmatica.
3. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale del quale concorre ad attuarne gli indirizzi.
4. Oltre agli atti per i quali la legge le attribuisce la competenza, la Giunta Comunale compie anche i seguenti atti :
 - a) adotta tutti gli atti generali del Comune che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;
 - b) approva i piani, programmi, progetti necessari per la realizzazione di opere pubbliche ed in generale per lo svolgimento dell'attività comunale, non riservati espressamente dalla legge alla competenza di altri organi o della dirigenza;
 - c) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando, altresì, i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
 - d) approva, su proposta del Sindaco, gli atti d'indirizzo dell'amministrazione;
 - e) verifica la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi di governo;
 - f) delibera il patrocinio comunale per manifestazioni culturali, sociali, sportive, di beneficenza, etc..;
 - g) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate nonché per i concorsi pubblici ed interni, sentito il Presidente;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei Conti.
 - l) adotta i provvedimenti di erogazione di contributi a contenuto discrezionale ad Enti ed Associazioni, per quanto non previsto nel relativo Regolamento;
 - m) assegna i contributi assistenziali straordinari, per quanto non previsto nel relativo Regolamento;
 - n) conferisce incarichi professionali per consulenze, nonché per la progettazione di opere pubbliche e la relativa direzione dei lavori;
 - o) assume le decisioni relative alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
 - p) concede in uso gli immobili di proprietà comunale;
 - q) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;
 - r) nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;
 - s) approva i capitolati generali ed in genere le condizioni generali riguardanti tutti i contratti comunali.

Art. 27 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da sei assessori. Gli assessori possono essere scelti fra i Consiglieri Comunali o fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 28 - Vice-Sindaco

1. In caso di vacanza della carica di Sindaco o di assenza ed impedimento dello stesso, le funzioni vicarie sono svolte dal vice-Sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore secondo l'ordine determinato dal Sindaco con il provvedimento di nomina della Giunta.

Art. 29 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo esecutivo.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 30 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono irrevocabili a far data dalla loro registrazione nel protocollo comunale.
3. La revoca di un assessore, da parte del Sindaco, deve essere preceduta dalla contestazione per iscritto fatta all'interessato a cura del Sindaco stesso. Entro 20 giorni dalla data della predetta contestazione, il Sindaco, ove non receda dal proprio proposito, provvede alla revoca formale ed alla contestuale surrogazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale, appositamente convocato, entro 20 giorni dalla data dei provvedimenti assunti.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Il Sindaco provvede alla surroga dell'Assessore cessato dalla carica entro 20 giorni dalla data di cessazione.

Art. 31 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo le deleghe ad essi eventualmente conferite dal Sindaco.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti, da inserire nelle deliberazioni stesse.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, Consiglieri Comunali, dipendenti comunali ovvero anche esperti scelti per determinazione del Sindaco o degli Assessori.
5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.
6. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.
7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non intervengono almeno quattro componenti.
8. Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di Segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente art. 24.

Art. 32 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, informati i Capigruppo, nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendole alla ratifica consiliare, mediante iscrizione all'ordine del giorno, nei termini di legge.
2. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica, ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

CAPO III - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 33 - Norme comuni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nei termini fissati dall'apposito regolamento comunale, debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2. Trascorso il periodo di affissione, le deliberazioni anzidette sono soggette al regime di pubblicizzazione previsto dalla legge e dal regolamento di cui al precedente comma.
3. L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinata dalla legge.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 34 - Natura e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
5. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni di cui al presente Statuto.
7. Ha facoltà di delega.

Art. 35 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, è l'organo di Governo del Comune.
2. Rappresenta il Comune, è responsabile dell'amministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti commi, oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco :
 - a) emanare circolari od ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
 - b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;
 - c) nominare componenti delle commissioni od organismi comunali quando la legge o il presente Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
 - d) conferire gli incarichi di collaborazione esterna o di alta specializzazione ad esperti di provata competenza;
 - e) nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali;
 - f) sostituire temporaneamente, con altro di pari qualifica o con il Direttore Generale, il dirigente di una struttura organizzativa, che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza;
 - g) ove ricorra un interesse pubblico, sospendere o interrompere un procedimento amministrativo di atto dirigenziale esecutivo di un atto di indirizzo politico-amministrativo;

- h) stipulare i contratti e le convenzioni comunali rogati dal Segretario Comunale in assenza del titolare della funzione dirigenziale;
- i) gestire il rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dalla quale lo stesso dipende;
- l) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, in mancanza del Direttore Generale;
- m) promuovere ed assumere iniziativa per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- n) convocare i comizi per i referendum consultivi;
- o) adottare ordinanze ordinarie nelle materie riservate dalla Legge;
- p) emettere provvedimenti in materia di espropri, che la Legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- q) rappresentare il Comune in ogni stato e grado di giudizio;
- r) la facoltà di conferire al Segretario Comunale funzioni di gestione ai sensi dell'art. 17 - comma 68 - della L. n. 127/97;

4. Il Sindaco, inoltre, compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 36 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione strutturale del Comune, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolato in settori secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.
2. In relazione alla particolare complessità dell'attività da svolgere, i settori potranno ulteriormente articolarsi in servizi ed uffici.
3. La Direzione Generale del Comune è affidata dal Sindaco al Segretario Comunale o ad altro soggetto esterno, di professionalità adeguata, con le modalità di cui all'art. 51 bis della Legge 142/90. Essa si svolge nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici.
4. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che preveda relazioni funzionali tra le varie unità organizzative oltreché tra il personale comunale e relazioni anche gerarchiche tra quest'ultimo, la dirigenza e il Segretario Comunale o il Direttore Generale.
5. La dotazione organica del personale comunale dev'essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI

Art. 37 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto oppure conferite dal Sindaco.
2. Nello svolgimento di funzioni proprie, il Segretario Comunale, tra l'altro :
 - a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali ed ai titolari della funzione dirigenziale;
 - b) partecipa alle sedute degli organi collegiali comunali, curandone la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti comunali ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) partecipa, in qualità di ufficiale rogante, alle aste pubbliche e licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti e forniture comunali;
 - e) cura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;
 - f) presenta, coordinandole, le proposte di deliberazione degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici comunali;
 - g) può presiedere le commissioni di concorso per la copertura di posti di qualifica apicale;
3. Il Segretario Comunale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.

Art. 38 - Direttore Generale - Funzioni

1. L'Ente su proposta del Sindaco, può stipulare con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, apposita convenzione per la nomina di un Direttore Generale che provveda alla gestione coordinata e unitaria tra i Comuni interessati.

2. Qualora non s'intenda stipulare la suddetta convenzione, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario dell'Ente.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Inoltre allo stesso spetta l'assolvimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti comunali.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano realizzati gli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'Ente.
5. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Art. 39 - Funzione dirigenziale

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
2. La funzione dirigenziale si svolge con la direzione e il coordinamento di un servizio. Nell'ambito di tale attività, spetta ai dirigenti :
 - a) acquisire e impiegare le risorse strumentali per il normale funzionamento e mantenimento degli uffici e servizi comunali;
 - b) acquisire e gestire le risorse umane con riguardo sia al loro impiego nell'organizzazione comunale, sia alla conduzione del loro rapporto di lavoro;
 - c) fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti gli organi istituzionali ed agli altri organismi comunali;
 - d) curare l'istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed adempimenti comunali;
 - e) dare attuazione alle leggi ed in genere ai provvedimenti normativi che pongono a carico del Comune obblighi che non presuppongono per il loro adempimento ulteriori specifici provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;
 - f) concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell'interesse del Comune;
 - g) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
 - h) assumere tutti gli atti e provvedimenti amministrativi comunali non generali, che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente alla competenza degli organi istituzionali o che sono attuativi di atti generali comunali;
 - i) concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - l) nominare i responsabili del procedimento;
 - m) esercitare le funzioni di responsabile di un tributo comunale;
 - n) compiere gli atti di gestione finanziaria;
 - o) partecipare alla predisposizione del Bilancio e di ogni altro piano, programma, progetto, la cui attuazione è demandata al servizio di appartenenza;
 - p) svolgere, su incarico del Sindaco, funzioni vicarie di un altro dirigente;
 - q) reggere, se istituito, un ufficio del servizio in assenza del suo titolare;
 - r) compiere indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali;
 - s) su incarico o delega del Sindaco, rappresentare esternamente il Comune per funzioni non rientranti tra i compiti istituzionali allo stesso attribuiti dall'art. 36 della L. n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni;
 - t) partecipare in qualità di esperti a commissioni, consulte od organismi comunali, se nominati dal Sindaco;
 - u) determinare gli orari di servizio nel rispetto degli orari fissati per l'apertura al pubblico e delle direttive impartite.
3. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, limitatamente alle attribuzioni

proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate;

4. Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato con l'atto di nomina, i dirigenti :
 - a) assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;
 - b) formulano pareri, proposte e diffide;
 - c) promuovono verifiche, indagini ed audizioni;
 - d) rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;
 - e) effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni;
5. I provvedimenti di competenza dirigenziale sono definitivi. I dirigenti possono delegare ai dipendenti assegnati al servizio, il compimento degli atti costituenti manifestazioni di giudizio o conoscenza di loro competenza.

Art. 40 - Titolarità della funzione dirigenziale

1. La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai responsabili di servizio nominati dal Sindaco tra il personale comunale che ne riveste i requisiti.
2. Il Sindaco, inoltre, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento può nominare responsabili di servizio, collaboratori esterni da lui stesso nominati ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto ed in conformità all'art. 51 - comma 5 - della L. n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni;
3. In assenza di provvedimento di nomina del Sindaco, si considerano titolari della funzione dirigenziale i dipendenti comunali che rivestono la qualifica funzionale apicale nei vari settori di appartenenza.
4. Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità.

Art. 41 - Personale del Comune

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzare la professionalità.

CAPO II - SERVIZI

Art. 42 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 43 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono nel rispetto della legge disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 44 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nominati dall'organo competente per legge, sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 45 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1' determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale del Comune al di là della dotazione organica del personale dell'Istituzione di cui al comma precedente, a personale assunto con rapporto di diritto pubblico o diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 46 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, compreso il Presidente, è nominato dal Sindaco e sarà composto dagli Assessori in carica (delegati) per le materie di competenza dell'Istituzione e da persona/persone di qualificata competenza ed in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 47 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 48 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco per un periodo di tempo determinato e può essere riconfermato. La responsabilità di direzione può essere ricoperta dal Segretario e/o direttore generale del Comune, da personale dipendente del Comune, nonché da personale con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato”.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 49 - Nomina e revoca

1. Le norme previste dalla legge e dal presente Statuto per gli assessori, in materia di nomina e revoca, si applicano anche agli amministratori delle aziende e delle istituzioni.

Art. 50 - Società a prevalenza capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 51 - Gestione associata dei servizi e delle istituzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 52 - Riserva di legge

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge.

Art. 53 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma del campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 54 - Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da :
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore della Civica Amministrazione.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.
4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. In carenza di questa garanzia il Comune si riserva la facoltà di erogare tali servizi alle suddette condizioni.
5. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Art. 55 - Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale.
2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici.
4. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di donazioni di beni è attribuita alla Giunta Comunale, fatta salva in ogni caso la competenza del Consiglio Comunale.

Art. 56 - Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare, oltre all'eventuale importo di spesa :
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

CAPO II - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 57 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale

1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi diventano esecutivi, con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Art. 58 - Conto Consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti di cui al successivo art. 60.

Art. 59 - Tesoreria Comunale

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende :
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal Concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 60 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.P.A..
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 61 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi dell'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 62 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti pubblici, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre il contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 62, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 64 - Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 61 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, l'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione.
3. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione approvato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 65 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare :

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE - ACCESSO - INFORMAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 66 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni con la partecipazione sia di Consiglieri Comunali assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, sia di cittadini in rappresentanza della collettività. Le Commissioni Miste sono articolate per materia e svolgono funzioni consultive, di proposta e stimolo all'attività dell'Amministrazione.
6. Il Regolamento disciplina il loro numero, il funzionamento e la loro composizione ed i settori di competenza.

Art. 67 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti individuali che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni.
10. I soggetti di cui al comma 1' hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

Art. 68 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 71, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 69 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 70 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando : finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione. Qualora i servizi comunali vengano retti nelle forme della istituzione, alle associazioni degli utenti è riservato all'interno del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza in ragione di almeno 1/5 dei posti disponibili.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 71 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 72 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni miste, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, su specifici argomenti, sono tenute ad invitare ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 73 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni agli organi elettivi, nella persona del Sindaco, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.
2. Le istanze, petizioni o proposte possono essere presentate dai cittadini elettori, singoli o associati; sono rivolte al Sindaco che darà risposta scritta entro 30 gg. dal ricevimento al protocollo comunale.
3. Il Sindaco, qualora le petizioni o proposte siano sottoscritte da almeno 150 elettori, provvede ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 45 giorni dal ricevimento al protocollo comunale.
Agli effetti del precedente comma, si intende :

- a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività dell'Amministrazione;
- b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui uno o più cittadini elettori presenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
- c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui uno o più cittadini elettori chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 74 - Referendum

1. Il Referendum, che può avere soltanto carattere consultivo, è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'attuazione entro i limiti compatibili con le esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Il Referendum è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedono il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del Referendum, in relazione agli argomenti di cui al successivo comma 6 e quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.
6. Il Referendum consultivo può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città di competenza del Consiglio Comunale, esclusi :
 - a) i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto;
 - b) i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) espropriazione per pubbliche utilità;
 - f) revisione o modifica dello Statuto;
 - g) i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio.

L'indizione di un Referendum consultivo sospende le decisioni sulle proposte oggetto del Referendum stesso.

Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento, che potrà prevedere anche il potere di iniziativa del Comune per l'indizione, d'intesa con gli altri Comuni interessati, di Referendum consultivi su base sovracomunale.

Art. 75 - Effetti del Referendum

1. Il Referendum è valido quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
2. L'esito del Referendum è positivo nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori alla maggioranza dei votanti.
3. Il Sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ad informare il Consiglio Comunale che ne farà oggetto di apposita determinazione.
4. Il referendum non può essere ripetuto sul medesimo argomento nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 76 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO IV - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 77 - Difensore civico

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri Enti interessati per la gestione associata dell'istituto del Difensore Civico.
2. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale (e presso le aziende ed istituzioni comunali), per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
3. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la collettività comunale.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

Art. 78 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico annualmente invia al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità, formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale sulla base della relazione del Difensore Civico, invita gli organi comunali competenti ad adottare misure necessarie a rimuovere le cause permanenti dei ritardi od inefficienze riscontrate, ivi compreso la promozione di eventuali procedimenti disciplinari a carico di dipendenti inadempienti.
3. Qualora il Difensore Civico rilevi che il ritardo o l'inadempimento nel compimento di un atto è imputabile al Sindaco, od ad un suo delegato, invita lo stesso a provvedere dando comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Art. 79 - Requisiti di eleggibilità, trattamento economico ed organizzazione del Difensore Civico

1. Il presente Statuto sarà integrato per la parte relativa alla disciplina delle modalità di elezione del Difensore Civico, ai requisiti di eleggibilità al suo trattamento economico ed all'organizzazione del suo ufficio, in relazione alla determinazione circa la forma di collaborazione con altri Comuni per la gestione dell'istituto.
2. Il regolamento comunale, inoltre, disciplinerà le modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 80 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme statutarie del Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2. Nel regolamento di cui al comma precedente saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

Art. 81 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale e, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonchè degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il regolamento inoltre :
 - a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
 - b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge;
 - c) detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente art. 77;
 - d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale;
 - e) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni e ai singoli cittadini l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 82 - Informazione

1. Il Regolamento di cui all'articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonchè sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune.

Art. 83 - Norme abrogate ex art. 64 Legge 142/1990

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa definitivamente l'applicazione delle disposizioni abrogate dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e mantenute transitoriamente in vigore per effetto dell'art. 59 - 2' comma della legge citata.

Art. 84 - Applicazione del vigente ordinamento finanziario e contabile

1. Sino all'approvazione della disciplina organica, da attuarsi con legge dello Stato, dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 85 - Adozione dei regolamenti

1. Sino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente Statuto, che dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, continuano ad applicarsi le

norme dei regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto.

2. Per il regolamento di contabilità e per quello per la disciplina dei contratti si applicano i termini fissati dall'art. 59 - 1° comma della citata legge n. 142/1990.

Art. 86 - Regolamenti

1. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio : dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art. 87 - Modifiche statutarie

1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'art. 4 - 3° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 88 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e dei soggetti di cui al precedente art. 6.
4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, su conforme dichiarazione apposta in calce all'originale a cura del Segretario del Comune.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI :	pag. 1
Art. 1 - Principi Fondamentali	pag. 1
“ 2 – Definizione	pag. 1
“ 3 - Segni distintivi	pag. 1
“ 4 – Territorio	pag. 1
“ 5 - Obiettivi fondamentali	pag. 1
“ 6 - Partecipazione Democratica	pag. 2
“ 7 - Rapporti con altri soggetti	pag. 2
“ 8 - Funzioni del Comune	pag. 2
“ 9 - Albo Pretorio	pag. 2
“ 10 - Elencazione degli organi	pag. 2
“ 11 - Attribuzioni di competenza	pag. 2
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	pag. 3
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE :	pag. 3
Art. 12 - Riserva di legge	pag. 3
“ 13 - Natura e Funzioni del Consiglio	pag. 3
“ 14 - Consiglieri	pag. 3
“ 15 - Maggioranza e Minoranza consiliare	pag. 4
“ 16 - Gruppi Consiliari	pag. 4
“ 17 - Commissioni	pag. 4
“ 18 - Attribuzione delle Commissioni	pag. 4
“ 19 - Sedute del Consiglio	pag. 4
“ 20 - Convocazione del Consiglio	pag. 5
“ 21 - Validità delle sedute e delle deliberazioni	pag. 5
“ 22 - Pubblicità delle sedute	pag. 5
“ 23 - Votazioni e funzionamento del Consiglio	pag. 5
“ 24 - Verbalizzazione	pag. 5
CAPO II - GIUNTA COMUNALE :	pag. 6
Art. 25 - Riserva di legge	pag. 6
“ 26 - Natura e funzioni della Giunta	pag. 6
“ 27 - Composizione e presidenza	pag. 6
“ 28 - Vice-Sindaco	pag. 7
“ 29 - Durata in carica della Giunta	pag. 7
“ 30 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta	pag. 7
“ 31 - Funzionamento della Giunta	pag. 7
“ 32 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta	pag. 8
CAPO III - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ’ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA	pag. 9
Art. 33 - Norme comuni	pag. 9
CAPO IV - IL SINDACO :	pag. 9
Art. 34 - Natura e funzioni del Sindaco	pag. 9
“ 35 - Attribuzioni del Sindaco	pag. 9
TITOLO III- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 11
Art. 36 - Principi organizzativi	pag. 11

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI :	pag.	11
Art. 37 - Segretario comunale	pag.	11
“ 38 - Direttore Generale - Funzioni	pag.	12
“ 39 - Funzione dirigenziale	pag.	12
“ 40 - Titolarità della funzione dirigenziale	pag.	13
“ 41 - Personale del Comune	pag.	13
CAPO II - SERVIZI :	pag.	14
Art. 42 - Segretario comunale	pag.	14
“ 43 - Gestione in economia	pag.	14
“ 44 - Azienda speciale	pag.	14
“ 45 - Istituzione	pag.	14
“ 46 - Il Consiglio di Amministrazione	pag.	15
“ 47 - Il Presidente	pag.	15
“ 48 - Il Direttore	pag.	15
“ 49 - Nomine e revoca	pag.	15
“ 50 - Società a prevalenza capitale locale	pag.	15
“ 51 - Gestione associata dei servizi e delle istituzioni	pag.	15
TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	pag.	16
CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE :	pag.	16
Art. 52 - Riserva di legge	pag.	16
“ 53 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva	pag.	16
“ 54 - Finanza Comunale	pag.	16
“ 55 - Amministrazione dei beni comunali	pag.	17
“ 56 - Attività contrattuale	pag.	17
CAPO II - GESTIONE FINANZIARIA :	pag.	17
Art. 57 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale	pag.	17
“ 58 - Conto Consuntivo	pag.	17
“ 59 - Tesoreria Comunale	pag.	18
“ 60 - Revisore dei Conti	pag.	18
“ 61 - Principio di cooperazione	pag.	18
“ 62 - Convenzioni	pag.	18
“ 63 - Consorzi	pag.	18
“ 64 - Unione dei comuni	pag.	19
“ 65 - Accordi di programma	pag.	19
TITOLO V - PARTECIPAZIONE-ACCESSO- INFORMAZIONE	pag.	20
CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE :	pag.	20
Art. 66 - Partecipazione	pag.	20

“ 67 - Interventi nel procedimento amministrativo	pag.	20
CAPO II - FORME ASSOCIATIVE :	pag.	21
“ 68 - Principi generali	pag.	21
“ 69 - Associazioni	pag.	21
“ 70 - Organismi di partecipazione	pag.	21
“ 71 - Incentivazione	pag.	21
“ 72 - Partecipazione alle Commissioni	pag.	21
CAPO III - INIZIATIVE POPOLARI :	pag.	22
Art. 73 - Istanze, petizioni e proposte	pag.	22
“ 74 - Referendum	pag.	22
“ 75 - Effetti del Referendum	pag.	23
“ 76 - Azione popolare	pag.	23
CAPO IV - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO :	pag.	23
Art. 77 - Difensore civico	pag.	23
“ 78 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale	pag.	23
“ 79 - Requisiti di eleggibilità, trattamento economico ed organizzazione del Difensore Civico	pag.	24
CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE :	pag.	24
Art. 80 - Pubblicità degli atti amministrativi	pag.	24
“ 81 - Accesso agli atti e documenti amministrativi	pag.	24
“ 82 - Informazione	pag.	25
“ 83 - Norme abrogate ex art. 64 Legge 142/1990	pag.	25
“ 84 - Applicazione del vigente ordinamento finanziario e contabile	pag.	25
“ 85 - Adozione dei regolamenti	pag.	25
“ 86 - Regolamenti	pag.	25
“ 87 - Modifiche statutarie	pag.	25
“ 88 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto	pag.	25